

Il Mipaaf corregge il bando sul filo di lana. Stretta ai pannelli sulle serre

Agrisolare, via alle istanze

Ammesse agli aiuti anche le imprese di alcolici

DI GIORGIO AMBROSOLI

Via libera da oggi alle domande per il bando «Agrisolare». Con delle novità delle ultime ore. Altre categorie produttive vengono ammesse alle agevolazioni. E sarà consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico solo su serre esistenti che risultino strumentali all'attività agricola del beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulti necessario l'accatastamento. In aggiunta, si dà via libera all'installazione di pannelli solari anche su fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale; purché essi siano strumentali all'attività svolta dal beneficiario stesso, desumibile dal codice ATECO prevalente.

Le due novità sono contenute nella versione aggiornata del regolamento operativo e dell'elenco dei codici ATECO della misura Pnrr «Parco Agrisolare», ri-pubblicati sul sito del ministero del ministero delle Politiche agricole. Il tutto al fine di correggere alcuni refusi. E anche di rispondere ad alcuni temi posti all'attenzione del dicastero, a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico avvenuta in agosto scorso.

Va ricordato che la misura ha una dotazione di 1,5 mld di euro, tutti disponibili sin da questo primo bando ed assegnati con una procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. La misura riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Le proposte do-

vranno essere presentate, pena l'irricevibilità, esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal soggetto attuatore GSE all'indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12 del 27 settembre 2022, cioè da oggi e fino alle ore 12 del 27 ottobre 2022.

Sempre in merito ai fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, il regolamento fa ulteriori precisazioni. Secondo queste la strumentalità effettiva degli stessi all'attività svolta dal beneficiario (codice ATECO prevalente) dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.

Altra novità significativa è l'inserimento, tra i codici Ateco che individuano le attività di trasformazione ammesse, l'industria delle bevande, intesa come distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici.

Nella stessa occasione sono state pubblicate ulteriori FAQ (per la prima tranche si veda *ItaliaOggi* del 24/9/2022).

La ripubblicazione del re-

golamento operativo è l'occasione per precisare nuovamente che ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali. La proposta sarà dimensionata al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.

Nei limiti delle spese massime ammissibili previste dal Decreto (come già anticipato da Italia oggi di sabato 24 settembre), è comunque possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda.

L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica, che siano nella disponibilità del beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della proposta nel catasto dei fabbricati.

Come? Con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale ex art. 9, comma 3-bis del dl n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994.

© Riproduzione riservata

